

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO D'AREA DENOMINATO "AREA GREGANICA- IDENTITA' TERRITORIALE"

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n..... del

INDICE

Art. 1	- Oggetto e finalitàPag.3
Art. 2	- Ambito di applicazionePag. 3
Art. 3	- Requisiti per l'attribuzione del Marchio d'AreaPag. 3
Art.4	- Marchio d'Area e Marchio DE.C.OPag.3
Art. 5	- Istituzione dell'elenco degli operatori dell'Area GrecanicaPag.4
Art. 6	- Commissione comunale per il Marchio d'AreaPag.4
Art. 7	- Utilizzo del marchio e del relativo logoPag.4
Art. 8	- Sospensione dell'utilizzo del MarchioPag.5
Art. 9	- RevocaPag. 5
Art.10	- Recesso Pag.5
Art.11	- Rinvio alle normative regionali e nazionaliPag.5
All.1	- Modulo di richiesta di utilizzo del marchio

ARTICOLO 1 -Oggetto e finalità

- 1. Il Comune di Bova Marina istituisce e gestisce il marchio d'area denominato "AREA GRECANICA-IDENTITA' TERRITORIALE", che gestisce insieme agli altri Comuni che aderiscono al progetto nel rispetto presente regolamento;
- 2. IL marchio ha le seguenti finalità:
 - promuovere e sostenere le produzioni, le attività e i servizi realizzati dalle aziende operanti nel territorio e aderenti al marchio di area;
 - Istituire un efficace sistema di controllo per i prodotti e i servizi delle imprese aderenti al marchio;
 - Migliorare le condizioni di marketing delle imprese aderenti.
- 3. Il Marchio d'Area non è, quindi, un marchio di qualità, ma una attestazione di origine territoriale.
- 4. Per le finalità suindicate, il Comune si avvale della collaborazione delle Associazioni, di Consorzi e di Enti no-profit di valorizzazioni, legalmente costituiti, per diffondere il marchio e per progettare specifiche azioni promozionali e di valorizzazione, sia in ambito nazionale che all'estero.

ARTICOLO 2 – Ambito di applicazione

- 1. Il marchio è di proprietà dei Comuni che lo adottano in base a quanto previsto dall'art.1 e che lo concedono in uso a tutti gli operatori del proprio ambito ricadente nell'area geografica definita "Area Grecanica", per i prodotti e servizi agricoli, alimentari, dell'artigianato e del turismo;
- 2. Il marchio è costituito dalla dicitura "Area Grecanica- Identità Territoriale" e dall'immagine grafica di cui all'allegato 1.
- 3. Ai fini della corretta individuazione delle caratteristiche dei prodotti dell'area, il Comune crea un elenco dei prodotti di identità territoriale.

ARTICOLO 3 - Requisiti per l'attribuzione del Marchio d'Area

Rientrano tra i prodotti identitari dell'Area Grecanica:

- a) I prodotti agricoli e trasformati che partecipano ai sistemi di qualità alimentare ai sensi del Regolamento CE 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) I prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti con metodo di produzione biologica riconosciuti ai sensi dei Regolamenti CE n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e 889 del Consiglio del 18 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) I prodotti contrassegnati dalla Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.); Specialità Tradizionale Garantita (S.T.G.), i vini di qualità di cui al Regolamento CE 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999 e n. 479 del Consiglio del 29 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) I prodotti agroalimentari e artigianali che siano ottenuti secondo specifici disciplinari approvati con Delibera della Giunta Comunale.

ARTICOLO 4 - Marchio d'Area e Marchio De.C.O.

1. I prodotti compresi nella tipologia di cui all'art. 3, lettere a), b) e d), possono avere anche il ricon oscimento della De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine".

ARTICOLO 5 - Istituzione dell'elenco degli operatori dell'Area Grecanica

- 1 Il Comune istituisce l'Elenco degli Operatori Area Grecanica (EOAG). Sono inseriti nell'EOAG gli operatori che hanno ottenuto l'uso del marchio d'area.
- 2 I soggetti che intendano utilizzare il marchio d'area dovranno inoltrare al Comune formale richiesta d'uso del marchio "AREA GRECANICA- IDENTITA' TERRITORIALE", utilizzando l'apposita modulistica, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all' articolo 3.
- 3 Il Comune, verificata la sussistenza dei requisiti dichiarati, entro trenta giorni inserisce l'operatore nel sistema di controllo e concede l'uso del Marchio, dandone comunicazione all'operatore interessato.
- 4 Il Comune, ogni sei mesi, approva l'elenco aggiornato degli operatori autorizzati all'uso del Marchio, distinti per categoria di attività e per tipologia di prodotto.
- 5 L'EOAG contiene i dati anagrafici dell' utilizzatore del marchio (nome e cognome in caso di ditta individuale o ragione sociale in caso di società), codice fiscale, un codice identificativo dello stesso, la data di rilascio dell' uso, la categoria di attività e la tipologia di prodotto.
- 6 La durata di validità dell'uso del Marchio è a tempo indeterminato, salvo revoca o recesso.
- 7 L'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili, salvo il caso di trasferimento di azienda.

ARTICOLO 6 - Commissione comunale per il Marchio d'Area

1. L'esame delle richieste di iscrizioni nel EOAG è affidato alla stessa Commissione che si occupa del Marchio De.C.O., istituita con delibera del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 7 - Utilizzo del marchio e del relativo logo

- 1. Gli utilizzatori si impegnano a rispettare le modalità di uso del marchio d'area previste dal presente Regolamento, nonché a:
 - a) non modificare in alcun modo il logo e a non registrare, né comunque utilizzare, simboli identici o tali da generare confusione o rischi di associazione con il medesimo.
 - b) Non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del marchio.
 - c) Rispondere nei confronti del Comune di ogni abuso del marchio o non conformità ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 8.
 - d) Inviare con cadenza annuale tutte le informazioni e la eventuale documentazione a supporto, che il Comune riterrà utili a verificare il corretto utilizzo del marchio da parte di ciascun utilizzatore.
 - e) Garantire la disponibilità a cooperare attivamente alla realizzazione delle azioni collettive di valorizzazione del marchio.
 - f) Rendere disponibile al Comune tutta la documentazione giudicata utile alla verifica del corretto utilizzo del Marchio.

ARTICOLO 8 - Sospensione dell'utilizzo del Marchio

1.La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte violazioni gravi nell'utilizzo del Marchio e, precisamente, quando:

- a) sia stato constatato un uso improprio del marchio tale da risultare pregiudizievole dell'immagine pubblica del marchio;
- b) non siano state assunte le sufficienti azioni correttive a seguito di una ammonizione;
- c) sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria.
- 2. La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dal Comune all'utilizzatore con lettera raccomandata o PEC, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La

sospensione può essere revocata anticipatamente qualora sia accertato l'adeguamento dell' utilizzatore alle condizioni fissate. Il provvedimento di cui al presente articolo viene annotato nell'EOAG con specifica annotazione.

ARTICOLO 9 - Revoca

1.La revoca dell'utilizzo del Marchio viene effettuata nei confronti dell'utilizzatore che:

- a) non abbia assunto le sufficienti azioni correttive a seguito di una sospensione;
- b) abbia subito già due sospensioni e ne sia proposta e comminata la terza;
- c) assuma comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare in qualsiasi modo un danno materiale o morale al comune o agli altri soggetti interessati.
- d) utilizzi il marchio in termini illegali o fraudolenti.
- e) sia soggetto a fallimento o cessazione dell'attività.
- 2.la revoca e la relativa motivazione vengono comunicate dal comune all'utilizzatore con lettera raccomandata o PEC.
- 3.La revoca comporta la cancellazione dall'EOAG.

ARTICOLO 10 - Recesso

1.L'utilizzatore può in ogni momento recedere dal sistema di utilizzo del marchio, mediante esplicita comunicazione scritta, che deve essere inviata al Comune a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

ARTICOLO 11 - Rinvio alle normative regionali e nazionali

1.Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le normative statali e regionali vigenti in materia che si intendono, comunque, sovraordinate rispetto a quanto previsto al regolamento stesso.



RICHIESTA DI UTILIZZO DEL MARCHIO "AREA GRECANICA – IDENTITA' TERRITORIALE"

DATI AZIENDA

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
CODICE FISCALE	INDIRIZZO
CATEGORIA DEL SERVIZIO	
nato a	iIi
tel	e-mail
l'uso del marchio "AREA GRECANICA – IDEN Dichiara di possedere i requisiti necessari a regolamento d'uso del marchio assoggetta	all'uso del suddetto marchio e di conoscere il
Documenti allegati:	
1.	
2.	
 4	
5	
Bova Marina,	Firma e timbro Azienda